

**Atto di indirizzo sullo svolgimento di quesiti con risposta immediata da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.**

*(Approvato dalla Commissione il 25 ottobre 2005)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi visti:

- a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e i poteri della Commissione;
- b) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione;
- c) la legge n. 112 del 2004 che definisce i poteri e i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
- d) la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvata con D.P.R. 28 marzo 1944 e il contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con D.P.R. il 14 febbraio 2003;
- e) gli articoli 17 e 18 del Regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva e alle iniziative dei singoli componenti; gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- f) l'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione approvato dalla medesima il 2 aprile 1998 e le successive modifiche approvate il 29 settembre 1998

ritenuto

che sia opportuno rafforzare gli strumenti di vigilanza attualmente a disposizione della Commissione, anche attraverso la possibilità di esercitare un'attività ispettiva finalizzata alla conoscenza ed alla valutazione non solo di problematiche di carattere generale, ma anche di questioni e vicende di natura più specifica

approva il seguente atto di indirizzo:

**Art. 1**

1. Lo svolgimento di quesiti alla società concessionaria a risposta immediata ha luogo di norma due volte al mese, il giovedì.
2. Entro le ore 12 del martedì antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei quesiti di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo, può presentare un quesito per il tramite del rappresentante del Gruppo a cui appartiene. Il Presidente della Commissione, valutatane

l'ammissibilità a norma delle competenze della Commissione stessa, invita la società concessionaria a rispondere.

3. I quesiti di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità.
4. Rispondono al quesito il Presidente o il Direttore generale della società concessionaria.
5. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non più di due minuti. I rappresentanti della società concessionaria rispondono a ciascun quesito per non più di quattro minuti. Successivamente il commissario che ha posto il quesito o un altro commissario del medesimo Gruppo può replicare per non più di due minuti.